

## **STATUTO CERCHIO DELLE ANTICHE VIE**

### **ART.1**

-Con il presente Statuto è costituita l'Associazione " Cerchio delle Antiche Vie" CF92067180510 con sede in via San Lorentino, 54 Arezzo che in seguito sarà denominata l'Associazione.  
L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/91 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro e utilità sociale.

### **ART.2**

-L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:assenza del fine di lucro,democraticità della struttura,elettività,gratuità delle cariche associative,gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti(salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione),i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.  
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura,tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.  
L'Associazione si uniforma alla disciplina in tradotta con il Decreto Lgs.N°460 del 4 dicembre 1997 inserendo in questo Statuto la clausole conformi alle lettere :-C-f-i,dell'art.10 comma 1 del ricordato Dlgs.

### **ART.3**

L'Associazione " Cerchio delle Antiche Vie" non accetta discriminazioni di sesso,razza e credo politico,basando il suo agire sui seguenti principi:  
-Riteniamo la cultura e l'informazione l'unico mondo per affermare la presenza del mondo Neopagano nella società moderna;  
-Non sosteniamo in alcun modo l'odio in nessuna delle sue forme,come ad esempio religioso,razziale,sessuale. In questo senso prendiamo le distanze da chi fomenta forma di ostilità di qualunque genere;  
-Noi ricerchiamo un confronto culturale tra tutte le tradizioni del Neo-Paganesimo,per permettere una crescita costante e proficua da parte di tutti i praticanti;  
-Riteniamo le diversità tra le varie tradizioni, e anche quelle che possono verificarsi all'interno della medesima tradizione,la forza del Neo-Paganesimo,in questo senso reputiamo il confronto il miglior mezzo per far sviluppare una sempre maggior cultura pagana;  
-giudichiamo necessario un approfondimento storico critico sulla Storia della Stregoneria e del Paganesimo in generale;  
-Rispettiamo la Natura in ogni suo aspetto e cerchiamo il modo di rendere la vita più vivibile a contatto con la Natura medesima;  
-Siamo consapevoli della ciclicità della vita e di ogni cosa presente sulla Terra e, perciò onoriamo le Stagioni,le Feste della Terra e i cicli Lunari;  
-Il Neo-Paganesimo e le tradizioni che sotto questo nome vengono catalogate,sono un percorso evolutivo sia spirituale sia religioso. Per questo riteniamo che ogni praticante sia libero di celebrare la Natura Divina sia solitaria che in gruppo,senza obbligo alcuno.

### **ART.4**

Gli Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- seguire i suoi principi in ogni opera dei propri volontari;
- promuovere lo studio,la ricerca e la diffusione della cultura del Paganesimo moderno creando una corretta informazione sul Neopaganesimo in genere e sulla Wicca in particolare sia verso i praticanti sia verso curiosi e critici,in modo da diminuire le discriminazioni nei confronti dei praticanti e dei simpatizzanti;

- sostenere e promuovere iniziative legate al recupero ambientale e alla pulizia degli ambienti naturali e culturali legati alla storia del paganesimo antico e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
- sostenere e promuovere iniziative legate alla libertà di culto,come previsto dall'articolo 8 della Costituzione Italiana;
- ricercare un confronto culturale tra tutte le tradizioni del Neo-Paganesimo,per permettere una crescita costante e proficua da parte di tutti i praticanti,in modo da accrescere consapevolezza nella comunità neopagana e nei confronti della comunità stessa;
- stringere accordi atti all'integrazione ed allo scambio culturale con associazioni similari. In questo senso riteniamo fondamentale la collaborazione tra associazioni presenti sul territorio e ci impegnamo a sviluppare rapporti con le maggiori realtà italiane del Neopaganesimo;
- promuovere e sostenere la ricerca in ambito storico e folkloristico,nonché in ambito mitologico e religioso;

Per ottenere tali scopi l'Associazione si propone di:

- pubblicare su un sito internet le informazioni relative al Paganesimo,in particolare sulla Wicca e alle tradizioni ad Esso collegate che possano aiutare sia i neofiti sia i più esperti;
- pubblicare tramite un portale le attività delle Associazioni che lo riterranno opportuno così da pubblicizzare il movimento Neopagano Italiano;
- promuovere manifestazioni atte a pulire e mantenere aree naturali e verdi locali;
- creazione di contatti virtuali e reali da cui i soci possano intervenire aiutando e fornendo supporto e consigli alle persone vittime di discriminazioni religiose,sessuali e razziali;
- offrire ai soci un mezzo di comunicazione e discussione immediata (es.forum,incontri periodici etc.),che possa facilitare riunioni o dibattiti culturali e ludici;
- aiutare le altre associazioni similari alla nostra nello sviluppo di una cultura,oltre ad una informazione corretta,Neopagana;
- tutelare e incentivare opere di diffusione delle tradizioni culturali popolari e agresti;
- diffondere tramite mezzi propri o tramite i Media la cultura e le tradizioni pagane;
- organizzare incontri,dibattiti,corsi e manifestazioni riguardanti la salvaguardia dell'ambiente,la storia,la cultura pagana e tutto ciò che accresce il cammino dei praticanti e di chi è interessato;
- impegnarsi per la raccolta di fondi e con manifestazioni pubbliche,o riservate ai soci,per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti Locali,anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,ai sensi dell'art.7 della L.266/1991.

L'Associazione potrà svolgere inoltre qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

E' fatto divieto,a norma dell'art.10 comma 1 lettera C del Dlgs 04 dicembre 1997.n460 di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a dello stesso decreto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART.5**

L'Associazione "Cerchio delle Antiche Vie ha sede ad Arezzo(AR).

L'Assemblea dei soci,con sua deliberazione,può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate in altre città della Regione Toscana: L'Associazione può inoltre aderire,con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo,ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

## **ART.6**

Possono far parte dell'Associazione,in numero illimitato,tutti coloro che si riconosceranno nel presente Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini in esso indicati.

Possono aderire all'Associazione anche altre associazioni,enti,organismi,aventi analogo scopo,purché si riconoscano nello Statuto e rivolgano domanda di adesione .

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta,motivando l'eventuale mancata accettazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza,sesso,religione,possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa,a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione,eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessere di iscrizione almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Lo status di socio,una volta acquisito,ha carattere permanente può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

## **ART.7**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- rinuncia;

- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;

- espulsioni per almeno uno dei seguenti motivi:inosservanza delle disposizioni dello Statuto,di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;per danni morali e/o materiali all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

## **ART.8**

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Presidente,sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

## **ART.9**

La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile.

## **ART.10**

Gli aderenti all'Associazione svolgono la loro opera gratuitamente in favore della stessa e non possono stipulare con essa alcun accordo di lavoro,dipendente od autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## **ORGANI SOCIALI**

### **ART.11**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente del Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori dei conti(se nominato);
- Il Collegio dei Probiviri(se nominato).

#### **ART.12**

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinata o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli iscritti con richiesta inviata al Presidente che dee convocare l'assemblea nel termine di trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta stessa.

la convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione della data,ora e luogo della prima e della seconda convocazione,nonché l'ordine del giorno,da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima.

#### **ART.13**

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante che ha anche il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione,il diritto di intervenire,la validità delle eventuali deleghe.

#### **ART.14**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita,in prima convocazione,con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti di questi ultimi .In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza di voti di questi ultimi;in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Ogni deliberazione viene adottata a scrutinio palese,salvo diversa richiesta da parte di almeno due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun socio.

#### **ART.15**

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti annuali,delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi annuali delle attività da svolgere;
- redazione,modifica,revoca di regolamenti interni;
- decisione su ricorsi presentati da soci espulsi:la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

#### **ART.16**

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria.

#### **ART.17**

Le decisioni adottate dall'Assemblea,sia ordinaria che straordinaria,impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e

sottoscritto anche dal Presidente.

#### **ART.18**

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 15 membri e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Esso dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

#### **ART.19**

Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o in forza dello Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque rappresenti ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio:

- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- formulazioni di programmi di attività sociale conformi alle linee deliberate dall'Assemblea;
- predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale e delle relative relazioni;
- predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione di soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **ART.20**

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto di essa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.

#### **ART.21**

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la loro durata in carica, la loro rieleggibilità e i compensi valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verificano l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della legge, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'organizzazione e dei relativi libri danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

## **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

### **ART.22**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati,
- .contributi d parte dello Stato,Enti od Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale,costituito da versamenti effettuati dai soci fondatori;
- contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni,lasciti o successioni.

### **ART.23**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso e le relative relazioni. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

### **ART.24**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire,anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma,gli utili di esercizio,le riserve,i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

## **DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART.25**

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo .A norma dell'art.10,comma 1 lettera f del decreto legislativo n°460 del 04 dicembre 1997 è fatto obbligo devolvere il patrimonio dell'ente ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sotto l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23 dicembre 1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi possibilmente tra i soci.

## **DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART.26**

L'Associazione farà uso,nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione "Associazione culturale Cerchio delle Antiche Vie

## **NORME RESIDUALI**

### **ART.27**

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

### **ART.28**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte di Appello di Arezzo il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che vi avesse provveduto.

### **ART.29**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L.266/91, alle L.R. n°28 del 26.04.1993, n°29 del 15/04/1996 e n°42, del 09/12/2002 al D.Lgs.460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.